

L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI A SCUOLA

ISCRIZIONE E INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA PUBBLICA. NORMATIVA E DISPOSITIVI ISTITUZIONALI

Diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri

I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri presenti in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o illegalmente (assieme ad adulti privi di permesso oppure giunti 'non accompagnati') è affermato in modo vincolante da numerose convenzioni, documenti e normative, internazionali, europee e nazionali.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848) art.2 del protocollo addizionale: "A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948) art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..." art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..." art.26 : "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria..."

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176). art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono ... rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti..."

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). art.24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..." art. 12 : "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".

Costituzione della Repubblica Italiana: art.10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali" art.30: "E' dovere e diritto dei genitori,

mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..." art.31: "La Repubblica ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..." art. 34 : "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

C.M. n.5/94 ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.

Legge n.40, 06/03/1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica".

D.P.R. n. 394, 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero..." L'art. 45 disciplina l'iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studio (vedi riquadro).

Legge n. 189, 30/07/2002 (nota come legge Bossi-Fini) Non prevede nulla di specifico per quanto riguarda l'accoglienza e l'inserimento scolastico dei minori stranieri e non modifica in alcun modo le precedenti disposizioni che rimangono quindi pienamente validi.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI - Art. 45 (Iscrizione scolastica)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le

altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

Percorsi scolastici e titoli di studio conseguiti all'estero

Della carriera scolastica pregressa dei minori stranieri si tiene conto ai fini dell'iscrizione nelle classi se è attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza. I titoli di studio conseguiti all'estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana. Molti minori stranieri extracomunitari giungono in Italia dopo aver svolto percorsi di studio più o meno regolari nel Paese d'origine; gli stranieri che immigrano maggiorenni spesso hanno svolto una carriera scolastica che li ha portati, sempre nella loro terra d'origine, a conseguire livelli di preparazione paragonabili al diploma di maturità o alla laurea. Naturalmente, vi è in questi un'aspettativa a far valere gli studi pregressi. Circa tale aspetto, per chiarezza, è bene distinguere l'accertamento della carriera scolastica pregressa nel Paese d'origine dal riconoscimento vero e proprio dei titoli di studio conseguiti all'estero; mentre il primo atto serve ai fini di una corretta iscrizione del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per consentire la prosecuzione negli studi, il secondo vale a riconoscere a tutti gli effetti giuridici titoli di studio stranieri (per accedere agli studi universitari, all'esercizio di professioni e a posti di lavoro, etc.).

- **Immigrati con cittadinanza italiana**

Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine, la normativa in materia nasce per dare riconoscimento ai titoli di studio conseguiti da cittadini italiani emigrati all'estero. Il riconoscimento di un titolo di studio professionale o equipollente ad un diploma finale di scuola secondaria di secondo grado 'assorbe' anche i gradi inferiori, e quindi vale nel contempo anche come riconoscimento di possesso del diploma di licenza elementare e di licenza media. Quindi, cittadini immigrati purché possiedono o hanno ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, possono presentare richiesta di riconoscimento dei loro titoli all'Ufficio Scolastico Regionale. Tale "dichiarazione di equipollenza" va preceduta da una prova integrativa di lingua e cultura italiana. L'accertamento può essere compiuto presso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (O.M. 29/07/1999, n.455). Tali disposizioni sono richiamate e riassunte dalla C.M. n.132/2000.

- **Immigrati stranieri da un paese dell'UE**

Ai cittadini stranieri membri di uno degli Stati dell'Unione Europea possono essere riconosciuti i titoli di studio e professionali conseguiti nei Paesi UE (direttiva CEE n.92/51 recepita con D.L.vo n.319/94). Il titolo di studio ha validità anche in Italia ai fini della professione, ma è pur sempre necessario un atto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Scolastica (competenti sono le Direzioni Generali o i CSA delegati), che può condizionarne il riconoscimento qualora non vi sia corrispondenza fra i percorsi di studio del titolo straniero e quello italiano;

- **Immigrati da paesi extra-UE**

Tale riconoscimento non è invece previsto per gli stranieri extracomunitari che costituiscono la grande maggioranza dei casi. Questi possono fruire di tali benefici solo una volta ottenuta la cittadinanza italiana, la cui acquisizione, come noto, non è né rapida, né facile. All'adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio superiori (diplomi professionali e di maturità, laurea) ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari che siano; per lui, l'unica via per arrivare in possesso di diplomi o lauree validi nel nostro Paese è quella di fare convalidare il percorso scolastico pregresso se corrisponde alla licenza media oppure conseguire quest'ultima presso i Centri di Educazione degli Adulti e di iscriversi, successivamente, a corsi serali d'istruzione secondaria di II° grado.

- **Minori extracomunitari** Per i minori extracomunitari soggetti all'obbligo scolastico l'accertamento della carriera scolastica pregressa (purché idoneamente attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano) vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola primaria e secondaria di I° grado. Il minore cittadino extracomunitario che intenda iscriversi ad istituti secondari di II grado deve dimostrare, attraverso idonea attestazione, riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi, di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media (sempre premesso che l'ordinamento scolastico straniero preveda almeno otto anni di scuola dell'obbligo) oppure superiore (con la possibilità di essere inserito in una classe successiva alla prima).

in sintesi Cittadini italiani possono avere riconosciuti i titoli di studio conseguiti all'estero Cittadini stranieri dei paesi UE possono fare riconoscere i titoli di studio e professionali conseguiti nei Paesi UE Cittadini stranieri extracomunitari non possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio superiori, ma solo fare convalidare la corrispondenza del loro percorso scolastico alla licenza media Minori extracomunitari possono fare accertare gli studi fatti per l'inserimento nella classe adeguata nella scuola di base e farli convalidare per l'iscrizione nelle superiori

Rispetto al riconoscimento dei titoli esistono procedure e denominazioni diverse il cui significato viene spesso confuso. L'iter si presenta comunque sempre lungo e piuttosto complesso, al punto che molti stranieri preferiscono – o sono indotti a – riprendere gli studi in Italia e conseguire i relativi titoli italiani.

Dichiarazione di valore

E' un attestato redatto e rilasciato esclusivamente dalle autorità consolari italiane competenti sul territorio in cui il titolo è stato conseguito che certifica: la validità del titolo, la durata degli studi effettuati per conseguirlo, gli indirizzi di studi superiori a cui dà eventualmente accesso, ecc.

Qualora il richiedente si trovi già in Italia può richiederlo tramite la sua Ambasciata o scrivendo al rispettivo Consolato italiano. La dichiarazione di valore può essere richiesta per qualsiasi certificato scolastico straniero di qualsiasi livello per consentire il proseguimento degli studi in Italia.

Corrispondenza di titolo La corrispondenza di titolo di studio conseguito all'estero è un certificato che attesta il livello degli studi compiuti: Può essere utilizzato per l'iscrizione nelle liste di collocamento, all'albo dei rappresentanti di commercio o per un impiego nel settore privato. Si può ottenere sia per i titoli di studio a livello di scuola secondaria di primo e secondo grado, sia a livello universitario rivolgendosi direttamente al MIUR.

Equipollenza Si riferisce al riconoscimento dei titoli finali ed intermedi della scuola secondaria di secondo grado conseguiti da cittadini italiani all'estero.

Modalità di iscrizione e inserimento

I minori stranieri, presenti sul suolo italiano a qualsiasi titolo, sono, come abbiamo visto, soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

Il caso di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9/08/99, applicativo della legge n.9/99 (elevamento dell'obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con documentazione idonea di "avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico" è prosciolto dall'obbligo scolastico e quindi non può essere accolto nelle classi della scuola media.

La norma sull'obbligo non dice esplicitamente quali conseguenze derivino nei casi, abbastanza frequenti, di quei minori (italiani o stranieri che siano) che si trovano tra il 15° e il 18° anno di età e che non possono attestare di avere osservato l'obbligo scolastico (o diritto dovere, come definito

ora) per almeno nove anni. L'unica deduzione logica dal testo del Decreto del '99, non abrogato e quindi tuttora valido, è la constatazione che essi non sono prosciolti dall'obbligo e sarebbero nella condizione di dover adempiere a tale obbligo, ossia completare una carriera scolastica sino al 9° anno nella scuola media, tenendo in ogni caso conto che il riconoscimento di una 'carriera pregressa' da parte del collegio dei docenti contribuisce comunque a 'riempire' parzialmente il novennato. E' più opportuno, tuttavia, considerare che per chi ha superato il 15° anno di età lo Stato ha istituito corsi pomeridiani/serali d'istruzione presso i Centri territoriali permanenti (CTP) per l'Educazione degli Adulti (disciplinati dall'O.M. n.455 del 29/07/97). Qui, meglio che nella scuola media, i giovani che hanno compiuto il 15° anno possono trovare corsi appositi di studio, a livello elementare o medio, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio (licenza elementare e licenza media).

La domanda d'iscrizione alla scuola pubblica da parte dei minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani o, comunque, in caso di ricorso all'autocertificazione, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti. Inoltre vengono richiesti alcuni documenti particolari:

- certificato di nascita

- permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori (i minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito)

- certificato di vaccinazione (la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti non può comunque impedire l'iscrizione, come affermato al art. 45 del DPR n.394/99; il Ministero della Sanità con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. per attivare le procedure tecnico-sanitarie necessarie in assenza di valida documentazione)

- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentare per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero. Anche qui, la sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può però far venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel paese d'origine).

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne segnalazione all'autorità pubblica (carabinieri, questura, etc), per l'avvio delle procedure di accoglienza.

Inserimento degli alunni stranieri nelle classi

L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno straniero sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte. Il minore proveniente dall'estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99). Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate (salvo accertamento che le smentisca).

Il collegio dei docenti (vedi CM 7/03/92) – o apposita commissione di accoglienza da esso incaricato - ha la facoltà di deliberare l'assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:

- 1) dell'ordinamento di studi del Paese d'origine del richiedente;
- 2) delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- 3) del corso di studi eventualmente seguito;
- 4) del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

I requisiti elencati possono essere considerati anche in modo disgiunto; perciò, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il collegio dei docenti può deliberare l'iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno", accertate mediante prove d'ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti per saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nell'insegnamento, delle abilità in matematica, etc. (vedi CM n° 363/94) L'iscrizione può essere decisa dalla scuola per una classe diversa a quella corrispondente all'età anagrafica; per classe diversa s'intende non solo la classe inferiore, ma (in teoria) anche quella superiore. Naturalmente, l'individuazione della classe fatta dal collegio dei docenti, vale solo all'interno della scuola di competenza di quel collegio, dato che per l'iscrizione ad una scuola diversa è competente un altro collegio. Negli istituti comprensivi, data l'unicità del collegio dei docenti, è possibile decidere l'iscrizione mettendo in bilancio tutte le opzioni e soppesando, caso per caso, tutte le variabili (età, livello di competenza, etc) e assegnando, infine, l'alunno al tipo di scuola che risulti più appropriato (scuola materna o elementare o media; ma alla materna non possono, in ogni caso, essere inseriti minori che abbiano compiuto il sesto anno d'età). Una volta determinato il grado scolastico di appartenenza, all'interno di quest'ultimo si applica la procedura sopra descritta per la determinazione della classe d'iscrizione.

Nel determinare la classe cui va iscritto l'alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea, si deve tenere conto che una volta avviata, la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali e quindi, nel prosieguo di tempo, non si potranno più 'correggere' errori di valutazione iniziali. E' questo il caso non raro di minori che al momento dell'accoglienza vengono iscritti a 2-3 classi, o anche più, inferiori a quelle cui essi dovrebbero essere iscritti per età, ritenendo che questo 'abbassamento' di classe sia quello più congruente con le competenze linguistiche e strumentali riscontrate nell'alunno al momento dell'ingresso (naturalmente, quasi sempre inferiori a quelle degli alunni che hanno svolto il loro percorso tutto in scuole italiane). Dopo qualche tempo, solitamente si registra nell'alunno (più maturo, per vari aspetti rispetto ai più giovani compagni di classe) un buon recupero sul piano degli apprendimenti e la scuola, allora, si rende conto del paradossale e poco utile divario fra l'età del minore e quella dei coetanei di classe, ma non trova, a questo punto, strumenti giuridici per farlo transitare ad una classe superiore, più congruente con la sua condizione. Per evitare questo grave inconveniente, quindi, il criterio dell'età deve restare quello prevalente nell'inserimento degli alunni stranieri nelle classi. L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno straniero sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte. Il minore proveniente dall'estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).

Gli apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di ogni caso; l'eventuale perdurare di gravi carenze negli apprendimenti potrà essere valutata, a conclusione dell'anno scolastico ai fini di una non ammissione alla classe successiva. Riassumendo si può affermare se non deve essere presa a cuor leggero la decisione di inserire l'alunno/a nella classe di un anno inferiore, un inserimento in una classe inferiore di più di un anno rispetto all'età anagrafica risulta essere in tutti i casi difficilmente sostenibile sia dal punto di vista educativo e relazionale che da quello dei processi di apprendimento.

La C.M. 205 del '90 raccomanda di limitare l'inserimento di alunni stranieri a "qualche unità per classe", per consentire ai docenti di seguire più da vicino tali alunni negli apprendimenti.

L'assegnazione alla classe va quindi fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri (e nomadi), in modo da agevolarne l'inserimento. E' importante che non si creino situazioni ghetto o di concentrazione di disagi che mettono in difficoltà il lavoro educativo e didattico di tutti i giorni e in prospettiva possono creare fenomeni di emarginazione e innescare dinamiche di ulteriori squilibri.

Premesse all'azione educativa

Gli alunni stranieri, che vanno visti, innanzitutto come bambini e ragazzi, non sono tutti uguali: ognuno di essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e personalità propri. Al momento del loro presentarsi a scuola i minori hanno già una loro storia culturale ed esistenziale che risulta essere diversa per ognuno/a di loro. L'elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato, senza considerare gli alunni secondo degli 'stereotipi' e cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali, e soprattutto vanno individuati e coltivati gli elementi di scoperta e di costruzione dei "terreni condivisi". Un aspetto, diffusamente presente nella normativa internazionale e nazionale, è quello che si riferisce alla salvaguardia dell'identità culturale dei minori. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, art.29, prevede: " Gli Stati parti concordano che l'educazione ...deve tendere a [..]. inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria...". L'art.115 del T.U., richiamando la Direttiva CEE n.77/486, precisa che per i figli di stranieri dei Paesi della Comunità europea la "programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore dei medesimi, al fine di $\frac{3}{4}$ adattare l'insegnamento delle lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze; $\frac{3}{4}$ promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi". Per quanto riguarda i minori extracomunitari, il successivo art.116 prevede siano "attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigranti italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine". Tale principio viene ripreso e ribadito dalla citata legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III).

Per la realizzazione degli obiettivi che riguardano l'insegnamento della lingua e cultura d'origine sopra indicati l'ordinamento scolastico italiano non prevede interventi diretti, quali l'assegnazione o l'utilizzo di docenti con competenze nella lingua d'origine degli alunni stranieri; tali misure, infatti, dovrebbero essere realizzate con il concorso o dello Stato straniero cui appartiene il gruppo di

alunni, analogamente a quanto lo Stato italiano fa con i figli dei cittadini migranti all'estero, o di altri soggetti (enti locali, associazioni di volontariato), con la messa a disposizione della scuola di risorse da impiegare in attività di natura integrativa.

Fino agli anni '90 non esisteva una normativa appositamente pensata per affrontare la problematica dell'inserimento degli alunni stranieri. Solo successivamente, la problematica è stata oggetto di provvedimenti legislativi e di contratti nazionali di lavoro del personale scolastico. Attualmente, il quadro normativo imperniato sul conferimento dell'autonomia gestionale alle scuole (previsto a partire dalla legge n.59 del 1997), rappresenta sicuramente lo strumento principale per affrontare questioni, come quella dell'integrazione degli alunni stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni. Il conferimento della personalità giuridica a tutti gli istituti nel quadro dell'autonomia scolastica sposta tendenzialmente il baricentro delle risorse dall'organico del personale al budget di bilancio dell'istituto.

Gli strumenti giuridico-amministrativi utili a progettare l'integrazione sono:

- DPR n. 275 dell'08/03/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica, in vigore dal 1/09/2000);
- CCNL del 26/05/1999, art. 25 (attività d'insegnamento svolta con il ricorso all'orario aggiuntivo del personale docente a ciò disponibile);
- CCNI del 31/08/1999, in particolare l'art. 37
- C.M. n.249 del 21/10/1999 (fondi alle scuole in zone a forte flusso immigratorio) e successivi analoghi provvedimenti (ultima, la C.M. n.106/2002).
- Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (in particolare, art.40, sui 'contratti d'opera')
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2006

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri richiedono certamente risorse aggiuntive di personale ed economiche per realizzare interventi appropriati, che non possono effettuarsi con gli ordinari mezzi a disposizione e non sempre sono collocabili all'interno della comune programmazione curricolare. Fino all'avvento dell'autonomia scolastica l'unico strumento su cui poteva far leva la scuola era l'organico del personale docente d'istituto, all'interno del quale ricavare qualche unità di personale da impiegare a tempo pieno o parziale in attività di recupero individualizzato o per attività d'integrazione nei gruppi classe. E, soprattutto, i Provveditorati agli Studi potevano fino a qualche anno fa destinare, all'interno della dotazione organica provinciale (d.o.p.), unità di personale da utilizzare per progetti di inserimento di alunni stranieri e nomadi. Queste possibilità che mettevano a disposizione delle scuole – certo talvolta con modalità decisionali e di esecuzione discutibili – risorse di personale consistenti, oggi sostanzialmente non esistono più. Oggi nel quadro dell'autonomia scolastica ogni Istituto deve provvedere da sé. Ovviamente, consistenza e organicità dei possibili interventi dipendono in larga parte dalle risorse disponibili, purtroppo in sensibile calo in questi anni.

La scuola autonoma ha nell'elaborazione del PTOF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi per gli alunni stranieri.

L'autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse da inserire nell'azione a favore dei minori stranieri.

Le scuole, usufruendo dei finanziamenti ministeriali e di altre fonti, possono programmare e realizzare le relative attività. Nell'ambito delle risorse economiche del bilancio di circolo/istituto le scuole possono per es. pagare ore prestate, in primo luogo, da docenti disponibili del medesimo istituto, oppure da altri, in aggiunta al normale orario di servizio per svolgere attività di valenza educativo-didattica, come previsto dall'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola, oppure incaricare figure esperte esterne con contratti di

prestazione occasionale, o ancora acquisire didattico-educativi da associazioni e cooperative del privato sociale. Un'ulteriore risorsa è costituita dalle funzioni strumentali (nate con il CCNL del 1999 sotto il nome funzioni obiettivo) ricoperte da docenti-esperti dell'istituto che, in aggiunta ai normali loro compiti, si dedicano a settori ritenuti strategici. Il loro compito non è tanto quello di fornire interventi didattici, quanto quello di stimolare la progettualità, di coordinare azioni educative e di fornire consulenza e supporto tecnico ai colleghi. Tali docenti sono designati dal collegio dei docenti fra gli insegnanti dell'istituto e la loro opera viene riconosciuta con un compenso aggiuntivo forfetario annuo. Tra tali figure si collocano, a piena ragione, anche quelle riferite a progetti per l'integrazione degli alunni stranieri.

Il personale da impiegare nelle attività per l'integrazione degli alunni stranieri non necessariamente va reperito fra il corpo docente di circolo o d'istituto (scelta obbligatoria solo per quanto riguarda i fondi legati al contratto nazionale degli insegnanti); in mancanza di docenti interni disponibili ovvero qualora le competenze di cui si sente la necessità in funzione dell'integrazione degli stranieri, come per es. per la mediazione linguistica) siano meglio individuabili e reperibili nell'ambiente esterno, possono entrare in gioco anche figure non appartenenti al personale scolastico. La flessibilità e la capacità giuridica ed economica propria dell'autonomia consente, infatti, alla scuola di stipulare dei contratti d'opera occasionale con 'esperti esterni', che possono essere, ad esempio, insegnanti in pensione, esperti di lingue e culture non europee, operatori di organizzazioni del volontariato, o anche persone appartenenti al gruppo linguistico degli alunni inseriti (naturalmente in possesso di adeguati livelli di competenza e affidabilità). Queste figure possono essere impiegate nella scuola per interventi modulari o continuativi (attività linguistiche e/o inter-culturali) o rappresentare risorse nell'ambito della "mediazione culturale" o in quello dell'educazione interculturale". In questo modo si possono anche realizzare progetti di mantenimento della cultura e della lingua d'origine di tali alunni. Lo strumento giuridico è rappresentato dall'art. 40 del Regolamento amministrativo-contabile sopra citato. I compensi e il tipo di prestazioni vanno pattuiti con un contratto stipulato tra dirigente scolastico e l'esperto esterno liberamente scelto. Per l'individuazione e i compensi il dirigente scolastico si basa sui criteri generali deliberati dal consiglio di istituto (art.33 del Regolamento cit.); in linea di massima, i compensi orari lordi vanno equiparati a quelli delle 'ore aggiuntive' di insegnamento previsti nel CCNL per il personale docente.

Le procedure di accoglienza dall'inserimento alla relazione

1. Attenzioni e azioni per tutto lo staff della scuola

- conoscere la normativa per stabilire le procedure di accoglienza e di ingresso vuol dire proporre in Collegio la lettura delle circolari che regolano l'ingresso degli alunni stranieri, diffonderle, accertarsi che tutti gli insegnanti ne abbiano copia e che il contenuto sia chiaro per tutti
- preparare l'ambiente arredando e corredando tutti i locali della scuola, dal portone d'ingresso, ai corridoi, alle aule con manifesti e cartelloni in più lingue, calendari, avvisi, carte geografiche, oggetti portati dagli allievi costituisce e offre un messaggio positivo d'accoglienza per i nuovi arrivati
- favorire la relazione e creare un clima d'apertura, attraverso l'empatia, l'ascolto attivo, il rispetto di ogni forma di diversità culturale e del tempo, l'attenzione al linguaggio
 - promuovere e seguire corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell'educazione interculturale, sulle culture, religioni, letteratura, arte degli altri Paesi, sulle tecniche d'insegnamento di L2, sulla gestione del conflitto, sull'innovazione metodologica e didattica
 - imparare a lavorare insieme e a collaborare con le nuove figure professionali quali i mediatori culturali, gli alfabetizzatori, gli animatori interculturali senza mai lasciare loro la responsabilità della classe e senza delegare compiti propri dell'insegnante

2. Nomina Collegiale e ruolo della Commissione per l'accoglienza :

Nominare un referente per l'Educazione Interculturale

- Il referente viene nominata dal Collegio, che deve essere periodicamente informato delle scelte e delle procedure e deve approvare proposte e progetti
- La Commissione prepara, diffonde e cura il monitoraggio di un Protocollo di accoglienza che richiede, durante vari momenti dell'anno scolastico, una puntuale verifica della sua corretta applicazione in tutte le classi
- Il Referente prepara progetti per l'accoglienza e l'inserimento per accedere ai fondi del Diritto allo Studio e a tutti gli altri canali di finanziamento
 - Il referente raccoglie e/o prepara il materiale informativo bilingue, libri e materiali che contengono informazione sui Paesi d'origine, sui Sistemi scolastici, sulle religioni, ecc...
 - Il referente coinvolge i genitori italiani e stranieri, prevedendo per questi ultimi la preparazione di avvisi e comunicazioni tradotti in più lingue, li sollecita ad incontri per conoscersi ed avviare tra loro scambi di informazione e di solidarietà attiva
 - Il referente promuove o individua nel territorio corsi di formazione per insegnanti, per genitori e per le madri
 - La Commissione organizza la biblioteca della scuola avendo cura che ci sia uno "scaffale multiculturale"
 - Il referente promuove in alcuni momenti dell'anno scolastico, incontri, feste, mostre insieme con i genitori italiani e stranieri, le comunità d'appartenenza, i mediatori culturali.

Protocollo di accoglienza

Premessa

Questo protocollo nasce con l'intento di pianificare le prime azioni d'inserimento degli alunni figli d'immigrati e favorire il dibattito intorno alle prospettive dell'educazione interculturale, intesa non come materia in più, ma come disponibilità a conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto dell'identità di ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà (circolare n. 73 del 94). La crescente presenza di alunni "venuti da lontano" impone alla scuola una riflessione circa i temi dell'accogliere, dell'apprendere una seconda lingua d'uso quotidiano, del confronto tra diverse culture e dell'integrazione sociale. Per il nostro Istituto dovrebbe trasformarsi in un'occasione di ricerca pedagogica e didattica, quindi occasione per migliorare l'offerta formativa per tutti gli studenti. Questa prima "Carta" di riferimento, corredata da materiali, vuole essere un supporto concreto al lavoro dei docenti e costituisce uno strumento rivedibile in itinere, lo consideriamo, perciò, uno "scritto a matita" da revisionare nel tempo. Sperando che contribuisca a migliorare la qualità del nostro "fare scuola".

Il protocollo definisce prassi condivise di carattere:

- amministrativo (l'iscrizione)
- comunicativo (prima conoscenza)
- educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe accoglienza, intercultura, italiano come seconda lingua d'uso quotidiano, valutazione)
- sociale (rapporti con il territorio)
- il protocollo prevede l'istituzione formale della commissione accoglienza come articolazione del collegio dei docenti e l'istituzione di gruppi di lavoro all'interno delle singole scuole.
- nella definizione e gestione del protocollo il capo d'istituto svolgerà il proprio ruolo di promozione e di coordinamento. Predisponendo gli strumenti attuativi della proposta formativa ed assicurando altresì il regolare espletamento degli atti relativi alle iscrizioni, in sintonia con le previsioni normative vigenti ed, in specifico, con le indicazioni del decreto legislativo 297/94 della circolare n.205/90 e del D.P.R. 394/99. La commissione accoglienza d'Istituto Il DPR 394 del '99, all'articolo 45 attribuisce al collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all'inserimento nelle classi degli alunni di nazionalità non italiana

Procedura di iscrizione e ammissione

L'iscrizione dello studente l'iscrizione dell'alunno figlio d'immigrati non è da ritenersi fine a se stessa, ma già descrittiva di un percorso di accoglienza.

Un addetto agli uffici di segreteria (auspicabilmente sempre lo stesso)

- iscrive i minori
- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (o chiede l'autocertificazione)
- acquisisce l'opzione se avvalersi o meno della religione cattolica
- avvisa tempestivamente il coordinatore delle scuole e gli insegnanti incaricati su progetto
- invita i genitori ed il bambino al primo colloquio

Colloquio con la famiglia

Un docente incaricato su progetto

- effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia e con lo studente
- raccoglie una serie d'informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico progresso

- compila una essenziale biografia dell'alunno
- può offrire copia del materiale illustrativo della scuola in Italia tradotto in più lingue
- convoca la Commissione Accoglienza.

Procedura di assegnazione alla classe

1. Il referente propone la classe e la sezione tenendo conto dei seguenti criteri: - prevalentemente dell'età anagrafica - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza - dell'accertamento di competenze e abilità - del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno - delle disposizioni normative DPP, 394/99, all'articolo 45.
2. Il referente ripartisce gli alunni nelle classi, evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni figli d'immigrati
3. Il referente fornisce al docente coordinatore i primi dati raccolti e il materiale didattico che ritiene utile alla prima accoglienza

Procedura di Accoglienza

Uno dei docenti incaricati su progetto nei primi giorni predispone e facilita l'inserimento nella classe al neo arrivato

I docenti delle classi organizzano giornate d'incontro con i compagni prestano attenzione al clima relazionale progettano momenti di osservazione in situazione strutturano percorsi adeguati alle competenze.

Il Consiglio di classe

Rivede la progettazione di classe privilegiando percorsi didattici operativi in cui apprendere proceda in un continuo scambio tra sapere e saper fare.

Progetta, in ogni ambito, esperienze che favoriscano la conoscenza di sé, il decentramento relazionale, temporale e storico, riconoscendo le culture "altre" e le lingue d'origine dei bambini.

Attiva nelle classi metodologie flessibili che coinvolgano tutti gli studenti, promuove feste della tradizione locale e di altre culture, sostiene la gestione dei conflitti, progetta una didattica del punto di vista, favorisce il confronto e il racconto d'esperienze, l'italiano come seconda lingua d'uso quotidiano.

Nell'accogliere alunni non italofoeni è importante individuare tipologie d'intervento atte a realizzare percorsi efficaci di approccio alla nuova lingua. Il bambino proveniente da un altro Paese, spesso, è già alfabetizzato, possiede sul piano cognitivo le categorie sottese all'uso di una lingua. Si tratta di proporre un nuovo codice che diventerà vero patrimonio, se sarà possibile coltivare anche la prima lingua d'origine, ciò sarebbe auspicabile sia sul piano degli apprendimenti che della vita affettiva. Il bambino di prima immigrazione deve elaborare un lessico di base che gli permetta di comunicare nel nuovo Paese. I coetanei rappresentano, in questa fase, l'autorità sulla quale modellare la nuova lingua, perciò si dovranno creare contesti comunicativi ricchi in cui l'italiano sia veicolo dei contatti amicali, delle curiosità e del confronto. Un approccio accogliente alla nuova lingua favorirà lo studio e lo motiverà. Il nuovo arrivato sarà inserito nell'ordinarietà della vita scolastica (CM 73/94) parteciperà alle attività di classe, ai gruppi di lavoro. Si progetteranno parallelamente percorsi individualizzati mirati ad avvicinare sempre più il ragazzo alla conoscenza dell'italiano come seconda lingua d'uso quotidiano. Gli alunni, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con diversi usi e registri: l'italiano contestualizzato per comunicare nella vita quotidiana e l'italiano decontestualizzato, quello della scuola e dello studio. I due ostacoli chiedono tempi diversi. La

lingua per comunicare viene appresa in un tempo che varia da qualche mese ad un anno, la lingua dello studio necessita di anni e di interventi didattici mirati.

Il Consiglio di Classe

- favorisce l'integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo
- individua modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina
- rileva i bisogni specifici di apprendimento

Il docente del laboratorio linguistico

Ö valuta il livello linguistico dello studente,
Ö appronta una programmazione specifica,
Ö si raccorda in appositi incontri con i docenti delle classi.

Procedure di valutazione

Il Consiglio di classe o il modulo, valutando caso per caso, può:

- Ö progettare percorsi individualizzati
- Ö preferire di non obbligare l'alunno figlio d'immigrati a studiare una seconda lingua straniera
- Ö progettare percorsi alternativi (laboratori linguistici)
- Ö sospendere, in caso di recente immigrazione, la compilazione della scheda di valutazione e formulare un profilo generale
- Ö adottare una valutazione "di percorso", sulla base della progettazione individualizzata e dell'impegno personale.

Aspetto sociale

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione dei servizi, associazioni, luoghi di aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, delle amministrazioni locali. Si continuerà il dialogo iniziato con il territorio per costruire una rete d'intervento capace di rimuovere eventuali ostacoli e altrettanto efficace nel costruire una diffusa cultura dell'accoglienza.

Le parole chiave dell'accoglienza

Occorre creare un clima positivo, rimuovere ostacoli e promuovere informazioni favorevoli

- Preparare l'ambiente
- Preparare l'accoglienza dei genitori attraverso un'assemblea e colloqui individuali (raccogliere dati sulle abitudini dei bambini)
- Tradurre le comunicazioni che precedono l'inserimento in più lingue
- Organizzare le procedure per un inserimento dolce del bambino straniero in classe
- Ricostruire la sua storia attraverso la narrazione e i giochi cooperativi
- Organizzare l'ambiente e le routine
- Insegnare la lingua della comunicazione (rapporto con i pari e con l'insegnante)
- Predisporre uno strumento utile: il Protocollo per l'accoglienza, preparato, discusso deliberato dal Collegio dei docenti che contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti:
 - L'iscrizione e l'inserimento
 - prima conoscenza del bambino straniero
 - la commissione d'accoglienza
 - la scelta della classe
 - l'inserimento nella classe
 - il mediatore culturale

- la collaborazione con altri servizi

Il protocollo d'accoglienza è un documento che viene discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti. Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana

Il protocollo di accoglienza è uno strumento aperto, che viene integrato e rivisto in base alle esperienze, alle riflessioni sulle esperienze, alla situazione del contesto.

Per renderlo attuabile e per monitorarne i risultati è necessaria l'istituzione di una Commissione Intercultura con insegnanti designati all'accoglienza.

SOGGETTI COINVOLTI NELLE DIVERSE FASI:

1) DIRIGENTE SCOLASTICO

In qualità di garante del diritto all'istruzione ha tra le sue funzioni quella di

- attuare "interventi specifici per promuovere il diritto di apprendimento e il successo scolastico degli studenti appartenenti all'istituzione scolastica"

In qualità di Capo d'Istituto può

- sollecitare il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto ad un'attività di progettazione che consideri i nuovi bisogni

In qualità di Coordinatore può

- individuare all'interno e all'esterno le risorse che possono rispondere alle esigenze dell'inserimento dei nuovi alunni

2) UFFICIO DI SEGRETERIA

- Individua tra il personale un incaricato che si occupi della pratica amministrativa dell'iscrizione e cura la sua formazione.

- Cura l'esposizione in bacheca e/o all'esterno della scuola di avvisi in lingue che diano le informazioni fondamentali relative all'organizzazione dell'Istituto: tempi di funzionamento, orari di ricevimento, orario della scuola, mensa, ...

- Accoglie le richieste d'iscrizione (chiede il supporto di un mediatore linguistico culturale se verifica le difficoltà linguistiche comunicative)

- Si dota di moduli bilingui per raccogliere le informazioni principali: dati anagrafici, documenti necessari a ricostruire il percorso scolastico del bambino, opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, diete alimentari,...

- Stabilisce la data del 1° colloquio con i docenti referenti della Commissione Intercultura e predisporre la partecipazione del mediatore se ne ha ravvisato la necessità.

3) Il referente

- Promuove il protocollo di accoglienza
- Monitora i dati degli alunni immigrati
- Individua le esigenze degli alunni immigrati (alfabetizzazione, sostegno allo studio, socializzazione con i compagni...)
- Facilita il colloquio con la famiglia attraverso la presenza di un insegnante con esperienza o il ricorso al mediatore culturale
- Raccoglie la documentazione già richiesta dall'ufficio di segreteria ed elabora con le notizie raccolte anche durante il colloquio una scheda informativa sul percorso scolastico dell'allievo, la sua biografia linguistica, ...
- Propone l'inserimento in una determinata classe
- Fornisce la classe di schede informative sul paese di provenienza, soprattutto sul suo sistema scolastico, di avvisi in lingua d'origine, dei riferimenti del mediatore linguistico eventualmente utilizzato nel primo colloquio
- Progetta un percorso di accoglienza che condiviso con tutti i docenti viene praticato nei diversi momenti di inserimento
- Lavora alla costruzione di prove d'ingresso che non utilizzino esclusivamente la competenza linguistica e ricerca prove nella lingua d'origine
- Propone un utilizzo delle risorse interne per rispondere a quelle esigenze degli alunni immigrati che non possono trovare risposta solo nel lavoro di classe
- Richiede l'intervento del Dirigente scolastico per interventi urgenti o straordinari

4) INSEGNANTI DI CLASSE

- Incontrano il docente della Commissione Intercultura che ha curato l'iter di accoglienza
- Prendono conoscenza dei dati raccolti
- Stabiliscono un percorso d'accoglienza modulato sulle indicazioni date dalla Commissione e condiviso dal Collegio ponendo particolare attenzione all'utilizzo di linguaggi non verbali, alla socializzazione graduale dell'allievo
- Effettuano prove d'ingresso per valutare le competenze complessive dell'alunno utilizzando, possibilmente, quelle previste dalla Commissione
- Rilevano i bisogni, programmano un percorso di apprendimento specifico e comunicano alla Commissione le esigenze dell'allievo a cui l'organizzazione della classe non riesce a rispondere

- Incontrano la famiglia, alla presenza di un mediatore, se necessario, e partecipano alla famiglia, entro un tempo definito, il percorso di apprendimento elaborato per il ragazzo evidenziando i punti in cui scuola e famiglia collaborano

- Favoriscono l'interazione con i compagni promuovendo strategie di lavoro in coppia, per piccolo gruppo, di cooperative learning, di tutoraggio

- Individuano modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi

- individualizzati, risorse interne ed esterne, uso delle tecnologie informatiche,...

- Valorizzano la lingua d'origine degli allievi

- Progettano percorsi di educazione interculturale per tutti gli allievi

VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

1. **COLLOQUIO CON I GENITORI** : tenuto dall'insegnante facilitatore e dall'assistente amministrativo designato dalla segreteria per: - dare informazioni sul funzionamento della scuola; - raccogliere informazioni sulla scolarità pregressa e sull'alunno in generale; - facilitare la compilazione dei moduli di iscrizione. Quando è necessario, la scuola richiede la presenza di un mediatore linguistico-culturale.

- Il primo "contatto" avviene in realtà prima del colloquio previsto dal punto 1, quando cioè la famiglia si reca in segreteria per avere informazioni sull'iscrizione (quali documenti, quando ecc.)
- La scelta di indicare nel Protocollo il nome dell'assistente amministrativo designato dalla segreteria, serve a ribadire che non ci si improvvisa "accoglitori". La continuità, l'esperienza, consentono all'assistente di maturare una serie di competenze tecniche e di affinare progressivamente le abilità comunicative e relazionali che aiutano l'interazione con i nuovi utenti.
- L'assistente amministrativo informa tempestivamente il Gruppo Accoglienza della scuola al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza.
- La consegna di documentazione bilingue o in lingua d'origine, così come la possibilità di prevedere l'intervento di mediatori, oltre che facilitare l'adempimento delle pratiche amministrative, conferma la volontà della scuola di comunicare con la famiglia, di negoziare sin da subito i tempi dell'inserimento e le modalità di interazione.
- Per la raccolta delle informazioni necessarie il facilitatore segue la traccia per la rilevazione della storia del bambino e della sua biografia scolastica e linguistica.
- Perché il colloquio sia chiaramente avvertito come un momento di incontro, di scambio, nettamente differenziato dagli aspetti più propriamente amministrativi, l'insegnante facilitatore cerca di condurre un'intervista di tipo "aperto" evitando di chiedere informazioni già contenute nel fascicolo, prendendo appunti, se necessario, ma senza compilare direttamente la scheda che verrà completata successivamente, cercando di evitare domande dirette che non rispettino la privacy della famiglia, incoraggiando i genitori ad esprimere le proprie aspettative nei confronti della scuola e del percorso scolastico dei figli.
- In questa occasione, il facilitatore, o l'insegnante designato, si propone come il referente privilegiato con il quale i genitori potranno avere rapporti costanti per lo scambio di informazioni.
- Subito dopo il colloquio e mentre il bambino svolge le prove di cui al punto 2, l'applicato provvede ad aiutare i genitori a completare l'iscrizione.

2. INCONTRO CON L'ALUNNO

E' tenuto dal facilitatore e da un altro docente designato dal Collegio Docenti per - una ricognizione della situazione di partenza; - l'elaborazione di un percorso formativo individualizzato. Si utilizzano una serie di prove fornite dalle varie interclassi o dai C. d. C., non mediate dalla lingua, facilitate da esempi concreti, per accertare - le abilità logico-matematiche; - le abilità grafico-manipolative; - la conoscenza o meno del sistema alfabetico in caratteri neolatini; - le abilità di lettura e comprensione di brevi testi scritti in lingua madre.

- Le prove di ingresso rappresentano solo un primo passo per l'accertamento delle competenze e dei saperi posseduti dall'alunno che richiede tempi di osservazione più lunghi, all'interno della classe, ed hanno perciò carattere molto limitato. Esse costituiscono invece un momento di incontro molto importante con il

bambino che comincia a conoscere, prendere confidenza, con la nuova realtà scolastica, prima della "full immersion".

- Per la stessa ragione, nel primo incontro con il bambino si realizza solo un primo passo per l'elaborazione di un percorso individualizzato per la cui programmazione è necessario raccogliere un maggior numero di informazioni relative alla scolarità precedente, ai bisogni di apprendimento, agli interessi e ai talenti del singolo alunno.
- Non sono previste prove di ingresso per gli alunni neoarrivati a settembre ed inseriti in prima elementare, mentre viene invece mantenuto l'incontro al punto 2 come momento di prima conoscenza..
- Nelle prove di ingresso vengono proposti compiti di vario genere che hanno come caratteristiche comuni la chiarezza, la brevità, la semplicità della consegna. La valutazione finale non si riferirà ai risultati della singola prova ma terrà conto delle informazioni raccolte complessivamente.
- Le prove logico-matematiche, fornite dalle varie interclassi, organizzate su diversi livelli di competenza (ingresso alla seconda, alla terza ecc.) saranno revisionate dai Gruppi Accoglienza all'inizio di ogni anno scolastico. Gli esercizi da utilizzare saranno molto semplici e progettati in modo che risultino intuitivamente comprensibili. Per la valutazione dei risultati delle prove logico-matematiche, che in alcuni casi possono risultare penalizzanti per l'alunno straniero, bisogna fare riferimento ai curricoli previsti dai diversi paesi, i quali potrebbero prevedere una scansione temporale degli obiettivi diversa da quella prevista dai Programmi italiani.
- Il disegno a tema libero viene proposto in alternativa alla richiesta di disegnare la propria famiglia che, in alcuni casi, ha rappresentato per l'alunno una difficoltà aggiuntiva, vista la complessità di alcune situazioni familiari. Anche per la valutazione del disegno libero è bene tenere conto dei programmi scolastici dei vari paesi e della abitudine o meno al disegno libero e alle attività di manipolazione (per es. in Cina si privilegiano tecniche grafico- pittoriche di disegno "dal vero").
- Particolare importanza assumono le prove relative alla letto-scrittura. Per queste prove vanno operate le necessarie distinzioni in considerazione dei diversi sistemi grafematici di provenienza (alfabetici e non, neolatini e non ecc.) In ogni caso è possibile verificare la conoscenza dell'alfabeto in caratteri neolatini proponendo la lettura dei singoli fonemi (attenzione alle vocali!), o delle sillabe piane, o di parole bi-trisillabe piane che non contengano le convenzioni ortografiche specifiche della lingua italiana
- Alla fine delle prove, gli insegnanti incaricati producono una relazione scritta in cui: - vengono sintetizzate le informazioni sulla storia dell'alunno (la data di arrivo, il percorso di ricongiungimento, la scolarità precedente ecc.) utili alla preparazione dell'inserimento; - sono riportate le informazioni sul sistema scolastico, sulla durata, sul calendario scolastico; - vengono illustrati i risultati delle prove sotto forma di abilità acquisite o meno

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

Viene operata dal Capo di Istituto e dagli insegnanti che si sono occupati delle fasi 1 e 2, sulla base: - dell'età anagrafica; - della scolarità pregressa e del sistema scolastico del paese di provenienza; - degli accertamenti e delle informazioni raccolte.

- Gli insegnanti incaricati presentano la relazione al Dirigente e la integrano con tutte le altre eventuali informazioni utili all'inserimento.
- la classe di assegnazione del nuovo alunno è in considerazione delle informazioni raccolte e della delega ricevuta dal C.d.C.

- Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394: " ... I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno..."
- Il C.d.D. dell'Istituto può deliberare di privilegiare l'inserimento nella classe corrispondente all'età anagrafica, anche quando l'alunno, per ragioni dovute all'ordinamento scolastico del paese di provenienza (per es. Ecuador: inizio dell'obbligo a 5 anni), avrebbe diritto ad essere iscritto alla classe immediatamente precedente. L'inserimento in una classe di coetanei consente infatti al neoarrivato di instaurare rapporti più significativi, "alla pari" con i nuovi compagni e di contare su tempi di inserimento più distesi.
- La varietà delle situazioni e delle biografie scolastiche mette comunque in evidenza la difficoltà di indicare con chiarezza i criteri di riferimento da seguire per l'assegnazione alla classe. Sono evidenti i margini di flessibilità attribuiti alla scuola e la delicatezza del compito che il C.d.C. assegna al gruppo che si occupa dell'accoglienza. I principi di fondo si possono definire invece con estrema precisione: - evitare il ritardo scolastico; - reperire tutte le opportunità e le risorse nella scuola e nell'extra-scuola per la riuscita scolastica e per l'integrazione degli alunni stranieri.

4. SCELTA DELLA SEZIONE

Convocazione straordinaria dell'interclasse o del C. di C. interessato che valuta l'inserimento sulla base - della presenza di altri alunni stranieri; - delle caratteristiche socio-culturali delle classi.

- Anche quando la scelta della sezione appare obbligata il coinvolgimento diretto dell'interclasse o del consiglio di classe risulta comunque importante per la condivisione della riuscita dell'inserimento.
- L'interclasse o il consiglio di classe valuta tutte le informazioni utili sulle classi della fascia in un'ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto invece di altri fattori utili ad individuare non solo in quale situazione l'allievo starà meglio, ma anche quale sarà la classe che trarrà vantaggio da questo inserimento: - presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese; - criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, handicap, dispersione ecc.) - ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri o provenienti tutti dallo stesso paese.

5. ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA

- Ai genitori e all'alunno, accompagnati dal facilitatore o dall'insegnante designato, viene presentata la classe di assegnazione. L'alunno che ha "assistito" il compagno neoarrivato durante le prove di ingresso, potrebbe essere coinvolto nell'accoglienza, soprattutto nei primi tempi, con la funzione di tutor, "un compagno di viaggio" a cui rivolgersi nelle situazioni di difficoltà linguistica. L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e la sua famiglia e fornisce alcune prime informazioni organizzative (l'elenco del materiale, la merenda, le modalità di comunicazione, i colloqui ecc.)
- Alla prima accoglienza non viene data eccessiva enfasi attraverso attività straordinarie che potrebbero imbarazzare l'alunno ed ottenere l'effetto paradossale di farlo sentire maggiormente estraneo e "osservato". Il programma della giornata viene modificato per fare spazio ad alcuni momenti per la prima conoscenza dei nomi dei compagni e per l'esercitazione dei "comandi" più frequenti nel linguaggio della classe.
- Oltre al Pronto soccorso plurilingue "Parole per accogliere ...", ai vocabolari bilingue e a tutte le forme di facilitazione utilizzabili nella prima fase, si può proporre agli alunni della classe di accompagnare il

compagno neoarrivato a visitare la scuola e di preparare alcune schede illustrate che "raccontino" quali attività si fanno a scuola, quando ecc.

- Il Team docenti, composto dagli insegnanti della classe di assegnazione e dal facilitatore:

- favorisce l'integrazione nella classe promovendo attività di piccolo gruppo;

- rileva i bisogni specifici d'apprendimento;

- individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina.

- Il Team docenti inoltre programma i percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili:

- il monte ore e il percorso previsto dal laboratorio di italiano;

- i progetti di utilizzo delle ore di contemporaneità dei docenti;

- eventuali progetti di corsi di recupero in orario aggiuntivo dei docenti.

- l'opportunità o meno di inserire l'alunno nelle attività di insegnamento della Lingua Seconda e quindi l'utilizzo delle ore di contemporaneità